




COMUNE DI ALBA ADRIATICA

PROVINCIA DI TERAMO



100 Comuni
DELLA PICCOLA GRANDE
ITALIA ALBA
ROMA 1987 ADRIATICA

Ordinanza n. 13 /2009

IL SINDACO

- Premesso che il problema della guida in stato di ebbrezza in materia di circolazione stradale ha portato all'emanazione del D.L. del 3/8/2007, n. 117 convertito dalla legge del 2/10/2007, n. 160 recante disposizioni urgenti modificative del codice della strada;
- Richiamato l'art. 6, comma 2, dell'indicato testo normativo, che stabilisce che "tutti i titolari e i gestori di locali ove si svolgono, con qualsiasi modalità ed in qualsiasi orario, spettacoli o altre forme di intrattenimento, congiuntamente all'attività di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche, devono interrompere la somministrazione di bevande alcoliche dopo le ore 2,00 della notte...";
- Preso atto della facilità con cui gli avventori eludono il divieto di cui sopra in quanto, dopo le ore 2,00, riescono ad acquistare le bevande alcoliche o in semplici esercizi pubblici o presso stabilimenti balneari presenti sul territorio che, secondo la normativa richiamata non rientrano nel citato divieto;
- Rilevato inoltre che l'abuso di sostanze alcoliche determina l'insorgere di situazioni di litigiosità compromissorie dell'ordine pubblico (episodi criminosi, risse ecc.), di schiamazzi, in particolare nelle ore notturne, che disturbano il riposo delle persone e in genere di situazioni che creano disagi e percezioni di insicurezza nella cittadinanza;
- Considerato che la presenza di avventori che consumano le bevande alcoliche all'esterno di esercizi pubblici, con particolare concentrazione serale sulla passeggiata pedonale del lungomare ed all'interno della pineta antistante l'arenile demaniale, rappresenta grave condizionamento per la qualità della vita dei cittadini che devono godere dei fondamentali diritti alla salute, alla quiete pubblica, al riposo notturno nonché della sicurezza ed incolumità pubblica;
- Dato atto inoltre che i contenitori delle bevande vendute per asporto, consumate all'esterno degli esercizi, vengono abbandonati senza alcun riguardo per la pulizia dei luoghi, in contrasto con le norme di igiene del suolo e dell'abitato e con possibile pericolo (vetri, ecc.) per i soggetti che abitano nelle vicinanze o che vi transitano;
- Ravvisata infatti la necessità di intervenire a tutela della pubblica incolumità, della sicurezza e dell'ordine pubblico, con l'intento di prevenire le situazioni sopra descritte nonché di fornire validi ed efficaci strumenti di controllo per sorvegliare e reprimere le relative violazioni;
- Sentite le organizzazioni provinciali di categoria maggiormente rappresentative dei commercianti, coma da verbale del 24/2/2009, prot. 7072;

- Richiamato il D.L. 23/5/2008, n. 92 recante "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica" convertito con modificazione in legge 24/7/2008, n. 125;
- Visto il decreto del Ministero dell'Interno del 5/8/2008, che disciplina l'ambito di applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 4 dell'art. 54 del D.Lgs. del 18/8/2000, n. 267, anche con riferimento alle definizioni relative alla incolumità pubblica e alla sicurezza urbana;
- Visto l'art. 54 del D.Lgs. del 18/8/2000, n. 267 e sue successive integrazioni e modificazioni;
- Visto l'art. 7-bis del D.Lgs. del 18/8/2000, n. 267 e sue successive integrazioni e modificazioni;
- Vista la legge regionale n. 11/2008, con particolare riferimento all'art. 1, comma 112, concernente la facoltà dei comuni di vietare la somministrazione di bevande alcoliche in relazione ad esigenze di interesse pubblico;
- Vista la legge regionale L.R. 31 luglio 1996, n. 60, "Testo unico delle norme che regolano la materia dell'artigianato nella Regione Abruzzo";
- Visto il D.P.R. 4/4/2001, n. 235 "Regolamento recante la semplificazione del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli privati";
- Viste le Ordinanze sindacali n. 162/2008 e n. 4/2009 del relative al calendario di aperture domenicali e festive ed agli orari massimi di apertura giornaliera degli esercizi di vendita al dettaglio;
- Vista l'Ordinanza sindacale n. 5/2009 relativa agli orari minimi e massimi di apertura al pubblico degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;

ORDINA

1. A tutti i titolari di esercizi pubblici di qualsiasi genere, di stabilimenti balneari, di circoli o associazioni private, attività artigianali ed ai titolari di autorizzazioni per la somministrazione su aree pubbliche presenti sul territorio comunale, il divieto assoluto di somministrare bevande alcoliche di qualsiasi gradazione dalle ore 02,00 a.m. fino alla chiusura degli esercizi.

Il divieto di cui al punto 1 è esteso anche agli esercizi temporanei di somministrazione di alimenti e bevande allestiti in occasione di manifestazioni, fiere, sagre e spettacoli.

Il divieto di cui al punto 1 per gli esercizi abilitati anche alla ristorazione è limitato alla sola attività complementare di bar a condizione che, negli orari suindicati, le bevande alcoliche, siano somministrate esclusivamente con i pasti serviti ai tavoli e non al banco.

2. A tutti i titolari di esercizi pubblici di qualsiasi genere, di stabilimenti balneari, di circoli o associazioni private, attività artigianali e ai titolari di autorizzazioni per il commercio o la somministrazione su aree pubbliche presenti sul territorio comunale ed agli esercizi commerciali, il divieto di vendita per asporto di bevande non alcoliche e di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, in contenitori di vetro dalle ore 23,00 fino alla chiusura degli esercizi (con l'eccezione degli spazi adibiti a sagre e feste autorizzate durante lo svolgimento delle medesime).
3. Il divieto di consumo su aree pubbliche di bevande non alcoliche e di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, in contenitori di vetro dalle ore 23,00 fino alle ore 6,00 del giorno

successivo (con l'eccezione degli spazi adibiti a sagre e feste autorizzate durante lo svolgimento delle medesime e dei dehors annessi a pubblici esercizi).

AVVERTE CHE

- Rimane invariato l'obbligo sancito nell'art. 6, comma 2, del D.L. del 3/8/2007, n. 117, convertito con legge del 2/10/2007, n. 160, di rispettare il divieto di somministrazione di bevande alcoliche dopo le ore 2,00 di notte, per tutti i titolari e i gestori di locali ove si svolgono, con qualsiasi modalità ed in qualsiasi orario, spettacoli o altre forme di intrattenimento, congiuntamente all'attività di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche.
- Rimane invariato il divieto di vendita ambulante di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione previsto nell'art. 87 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
- Rimane invariato inoltre il divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai minori degli anni sedici previsto nell'art. 689 del codice penale.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

Ove non espressamente previsto per legge, per le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista all'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000.

La presente ordinanza entra in vigore dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio ed è immediatamente esecutiva.

Il presente provvedimento viene trasmesso alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Teramo, alla Questura di Teramo, al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Teramo, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Teramo, alla Compagnia della Guardia di Finanza di Giulianova, alla Compagnia Carabinieri di Alba Adriatica ed al Comando della Polizia Municipale di Alba Adriatica.

Gli Ufficiali e gli Agenti della forza pubblica sono incaricati del controllo relativo all'osservanza della presente ordinanza.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR - Tribunale Amministrativo Regionale dell'Abruzzo entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore, oppure Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla stessa data.

DISPONE

La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo pretorio dell'Ente a far data dal 25/2/2009.

Dalla residenza comunale, li 25/2/2009.

il Sindaco
- F.to Franchino GIOVANNELLI -